

REGIONE VENETO
PROVINCIA DI ROVIGO

COMUNE DI

ROSOLINA



ECOSTUDIO SRL
Porto Viro (RO)

INDICE

1	PREMESSA.....	4
2	QUADRO NORMATIVO.....	6
2.1	PREMESSA.....	6
3	CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.....	7
3.1	CLASSIFICAZIONE DELLE FASCE DI PERTINENZA DELLE RETE VIABILISTICA.....	7
3.1.1	Fasce di pertinenza ferroviaria.....	7
3.1.2	Fasce di pertinenza stradale.....	8
4	CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO.....	10
4.1	RISULTATI RELATIVI ALL'INTERO TERRITORIO COMUNALE.....	10
4.2	IDENTIFICAZIONE DELLE VARIE AREE.....	11
4.2.1	Classe I.....	12
4.2.2	Classe II.....	12
4.2.3	Classe III.....	12
4.2.4	Classe IV.....	13
4.2.5	Classe V.....	13
4.2.6	Classe VI.....	13
4.3	FASCE DI RISPETTO STRADALI.....	13
4.4	FASCE DI TRANSIZIONE.....	14
4.5	AREE DA DESTINARSI A MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO.....	14
4.6	COORDINAMENTO CON I COMUNI LIMITROFI.....	14
4.7	CONFRONTO FRA LA ZONIZZAZIONE E I RILIEVI FONOMETRICI.....	14
5	GLOSSARIO.....	16

ALLEGATO 1 – ELABORATI GRAFICI

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO IN SCALA 1:5.000

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEI CENTRI ABITATI IN SCALA 1:2.000

**RELAZIONE TECNICA DI
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE
DI ROSOLINA - AGGIORNAMENTO**

Legge 26/10/1995 n° 447

Legge Regione Veneto 10/05/1999 n° 21

Revisioni

Rif.	Data	Descrizione modifiche	Rif. Tavola
	11/1999	Piano di zonizzazione acustica	
Rev 1.0	09/11/2012	Aggiornamento del Piano	Rev 1.0 del 09/11/2012

Rosolina, 09 novembre 2012

IL CAPOGRUPPO

Dr. Matteo SGOBBI

Tecnico Competente in Acustica

1 PREMESSA

L'inquinamento acustico è una delle più antiche forme di inquinamento conosciute dall'uomo. Oggi oltre alle cause dirette di generazione di tale forma di inquinamento, quali il continuo aumento delle sorgenti di rumore legato alla industrializzazione e alla motorizzazione, ne esistono alcune di origine indiretta conseguenti allo sviluppo urbano degli ultimi decenni quali:

- la formazione di agglomerati urbani di sempre maggiori dimensioni, con elevata densità di popolazione con conseguente addensamento delle sorgenti di rumore;
- le soluzioni adottate nella tecnica edilizia, che spesso presentano caratteristiche acustiche nettamente svantaggiose, in quanto favoriscono la propagazione di rumori e vibrazioni.

Il fenomeno ha raggiunto ormai, soprattutto nelle aree urbane e industriali, livelli tali da costituire una minaccia per la salute ed il benessere della popolazione. Esso rappresenta quindi un fattore importante nelle valutazioni di impatto ambientale.

Gli effetti del disturbo acustico possono essere molto diversificati in relazione all'uso del territorio, considerato che i danni sulla salute umana sono strettamente dipendenti dal tipo di ricettore esposto.

Livelli sonori che non provocano nessun danno o disturbo in un'area industriale ed in particolare all'interno di uno stabilimento, possono risultare molto dannosi in una abitazione o in un ospedale, specialmente durante i periodi di riposo.

E' sulla base di queste e di altre considerazioni che il legislatore ha individuato livelli differenziati di rumorosità ambientale in relazione alle diverse destinazioni d'uso del territorio e nello specifico prevede che i comuni suddividano il proprio territorio in sei possibili differenti classi, per ognuna delle quali sono consentite differenti soglie di rumorosità.

L'incarico commissionato dall'Amministrazione Comunale di Rosolina alla Ditta Ecostudio srl di Porto Viro (RO), ha come fine la classificazione acustica del territorio comunale in conformità a quanto previsto dalle Leggi dello Stato Italiano; in particolare è stato attuato quanto disposto dalle Normative vigenti e dalle Linee Guida più autorevoli secondo il seguente ordine prioritario:

- Legge quadro sull'inquinamento acustico 26/10/1995 n° 447 ed i relativi decreti attuativi
 - DM 11/12/1996 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo"
 - DM 31/10/1997 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale"
 - DPCM 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"
 - DPCM 05/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"

- DPR 11/12/1997 n° 496 “Regolamento recante norme per la riduzione dell’inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili”
- DM 16/03/1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”
- DPCM 31/03/1998 “Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l’esercizio dell’attività di tecnico competente in acustica”
- DPR 18/11/1998 n° 459 “Regolamento recante norme in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario
- DPCM 16/04/1999 n° 215 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”
- DM 29/11/2000 “Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore”
- DPR 30/03/2004 n° 142 “Disposizione per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare”
- DPCM 01/03/1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”
- Legge Regione Veneto 10/05/1999 n° 21 “Norme in materia di inquinamento acustico”
- Linee Guida per la elaborazione di piani comunali di risanamento acustico pubblicato dall’Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente
- Decreto Giunta Regione Veneto 21/09/1993 n° 4313 “Criteri orientativi per le amministrazioni comunali del Veneto nella suddivisione dei rispettivi territori secondo le classi previste nella tabella 1 allegata al DPCM 01/03/1991”

L’obiettivo della classificazione acustica non è solo quello di realizzare una suddivisione del territorio in zone acusticamente omogenee, ma soprattutto quello di verificare se esistono aree critiche per quanto riguarda l’inquinamento acustico e di procedere eventualmente ad un loro graduale risanamento, stabilendo modalità e competenze per gli interventi di bonifica.

2 QUADRO NORMATIVO

2.1 Premessa

Le norme e le disposizioni che disciplinano l'inquinamento acustico sono le seguenti:

- Legge quadro sull'inquinamento acustico 26/10/1995 n° 447 ed i relativi decreti attuativi
 - DM 11/12/1996 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo"
 - DM 31/10/1997 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale"
 - DPCM 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"
 - DPCM 05/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"
 - DPR 11/12/1997 n° 496 "Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili"
 - DM 16/03/1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"
 - DPCM 31/03/1998 "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività di tecnico competente in acustica"
 - DPR 18/11/1998 n° 459 "Regolamento recante norme in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario"
 - DPCM 16/04/1999 n° 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi"
 - DM 29/11/2000 "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore"
- DPCM 01/03/1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"
- Legge Regione Veneto 10/05/1999 n° 21 "Norme in materia di inquinamento acustico"
- Linee Guida per la elaborazione di piani comunali di risanamento acustico pubblicato dall'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente
- Decreto Giunta Regione Veneto 21/09/1993 n° 4313 "Criteri orientativi per le amministrazioni comunali del Veneto nella suddivisione dei rispettivi territori secondo le classi previste nella tabella 1 allegata al DPCM 01/03/1991"
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 30/04/2004 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'art. 11 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447"

3 CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Di seguito è riportata la normativa relativa alla caratterizzazione acustica della rete viabilistica, in particolare è riportata l'ampiezza delle fasce di pertinenza relativa alle strade presenti nel territorio comunale.

3.1 *Classificazione delle fasce di pertinenza delle rete viabilistica*

Considerata la loro rilevanza per l'impatto acustico ambientale, strade, autostrade e ferrovie sono elementi di primaria importanza nella predisposizione acustica.

Come già segnalato, il decreto attuativo relativo alle infrastrutture ferroviarie è stato pubblicato con DPR 18/11/1998 n° 459. Per quanto concerne le infrastrutture stradali il provvedimento è stato pubblicato con il DPR 30/03/2004 n° 142.

Questi regolamenti di disciplina prevedono delle fasce fiancheggianti le infrastrutture (carreggiate o binari) dette "fasce di pertinenza", di ampiezza variabile a seconda del genere e della categoria dell'infrastruttura stradale (come individuata dal D.Lvo 285/92) o ferroviaria (DPR 459/98).

3.1.1 **Fasce di pertinenza ferroviaria**

La fascia di pertinenza ferroviaria, per le linee esistenti e per quelle di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h, è di 250 metri per lato (misurati a partire dalla mezzeria del binario esterno) ed è suddivisa in due parti: la prima, più vicina all'infrastruttura, è denominata "fascia A" ed ha una larghezza di 100 metri mentre la seconda, esterna alla prima e denominata "fascia B", è larga 150 metri.

Per queste infrastrutture valgono i seguenti limiti assoluti di immissione (da misurare all'esterno degli edifici interessati):

- a) 50 dB(A) per il livello equivalente diurno e 40 dB(A) per il livello equivalente notturno in corrispondenza di scuole (per le quali vale solo il limite diurno), ospedali, case di cura e di riposo che ricadano all'interno delle due fasce;
- b) 70 dB(A) per il livello equivalente diurno e 60 dB(A) per il livello equivalente notturno per gli altri ricettori all'interno della fascia A;
- c) 65 dB(A) per il livello equivalente diurno e 55 dB(A) per il livello equivalente notturno per gli altri ricettori all'interno della fascia B.

Per quanto riguarda le reti di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h la fascia di pertinenza è unica e con larghezza pari a 250 metri per lato e i valori limite assoluti di immissione restano invariati, rispetto ai precedenti, per quanto riguarda scuole, ospedali, case di cura e di riposo; per gli altri ricettori, i limiti corrispondono a quelli della fascia B.

Nel caso in cui i valori indicati alle lettere a), b) e c) e, al di fuori della fascia di pertinenza, i valori stabiliti alla tabella C del DPCM 14/11/97 non siano tecnicamente conseguibili per motivi di tipo economico, tecnico o di carattere ambientale, il D.P.R. 459/98 prevede la possibilità di operare direttamente sui ricettori; in tal caso devono essere rispettati i seguenti limiti:

- d) 35 dB(A) per il livello equivalente notturno per ospedali, case di cura e di riposo;

- e) 40 dB(A) per il livello equivalente notturno per gli altri ricettori;
 f) 45 dB(A) per il livello equivalente diurno per le scuole.

Questi valori devono essere rilevati effettuando la misura al centro della stanza, a finestre chiuse, con il microfono posto a 1,5 metri di altezza dal pavimento.

Per le aree non ancora edificate, gli interventi da realizzare per il rispetto dei limiti indicati alle precedenti lettere a), d), e) ed f) sono a carico del titolare della concessione edilizia rilasciata all'interno delle fasce di pertinenza.

3.1.2 Fasce di pertinenza stradale

In particolare per le strade le fasce dipendono dal tipo. Nel territorio del Comune di Rosolina, come da tabella 2 dell'allegato al DPR 142/2004, si hanno tre strade esistenti di tipo C (Cb) che corrispondono alla S.S. n.309 "Romea", la S.P 45 "Adria-Rosolina" e la S.P. n. 65 "Volto-Rosolina Mare" e varie strade urbane di quartiere (E) e strade locali (F).

La suddetta tabella così riassume sia le misure delle fasce che i valori limite di immissione:

Tipo di strada (secondo codice della strada)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole ^(*) , ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
		Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
Ca strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980	100 (fascia A)	50	40	70	60
	150 (fascia B)			65	55
Cb tutte le altre strade extraurbane secondarie	100 (fascia A)	50	40	70	60
	50 (fascia B)			65	55
E urbana di quartiere	30	Definiti dai comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. 14/11/1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a) della legge n° 447/1995.			
F locale	30				

^(*) per le scuole vale solo il limite diurno

Per tali fasce di pertinenza vengono stabiliti dei valori limite di immissione, riferiti alla sola rumorosità prodotta dal traffico sull'infrastruttura medesima. Tali valori limite sono differenziati, oltre che secondo le categorie sopra citate, anche per periodo diurno o notturno e per infrastruttura in esercizio o di nuova costruzione.

Sempre con riferimento ai sopra citati decreti, le fasce di pertinenza non sono elementi della zonizzazione acustica del territorio: esse si sovrappongono alla zonizzazione realizzata secondo i criteri di cui ai paragrafi precedenti, venendo a costituire in pratica delle “fasce di deroga” relative alla sola rumorosità prodotta dal traffico stradale o ferroviario sull'arteria a cui si riferiscono, rispetto al limite di zona locale, che dovrà invece essere rispettato dall'insieme di tutte le altre sorgenti che interessano detta zona.

Per quello che riguarda le infrastrutture del traffico, è importante infine osservare che le strade urbane di quartiere o le strade locali presentano una fascia di pertinenza di 30 metri per lato all'interno della quale devono essere rispettati i limiti di immissione previsti.

Si ricorda che le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, nel caso di superamento dei valori limite di emissione e di immissione, hanno l'obbligo di predisporre e presentare al comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'ambiente (estratto dell'articolo 10 della Legge Quadro 447/95, al quale si rimanda per il testo integrale).

Per le aree non ancora edificate, gli interventi da realizzare per il rispetto dei limiti indicati sono a carico del titolare la concessione edilizia rilasciata all'interno delle fasce di pertinenza.







4 CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO






4.1 Risultati relativi all'intero territorio comunale

La classificazione acustica consente di associare ad ogni zona territoriale omogenea, così come individuata nella cartografia allegata al presente lavoro, i valori di emissione, di immissione e di qualità.

Nella realizzazione della cartografia si sono utilizzate, per rappresentare le varie zone, le grafie proposte dalle regioni Lazio e Liguria; tali grafie discendono dalla norma UNI 9884 "Caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del rumore ambientale", che definisce per ogni zona di rumore il colore e il retino da associare ad essa, secondo la tabella che segue:

tabella 8.5 - Prospetto delle grafie e del cromatismo utilizzati nella rappresentazione della classificazione acustica

Classe	Descrizione	Grafia	Limiti di immissione (dBA)		Limiti di emissione (dBA)	
			notturno (22.00-06.00)	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)	diurno (06.00-22.00)
I	aree particolarmente protette		40	50	35	45
II	aree destinate ad uso prevalentemente residenziale		45	55	40	50
III	aree di tipo misto		50	60	45	55
IV	aree di intensa attività umana		55	65	50	60
V	aree prevalentemente industriali		60	70	55	65
VI	aree esclusivamente industriali		70	70	65	65

Altre aree	Grafia
fascia "A" di pertinenza ferroviaria	
fascia "B" di pertinenza ferroviaria	
fascia "A" di pertinenza stradale	
fascia "B" di pertinenza stradale	
aree destinate a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo	

Di seguito è riportato l'elenco delle modifiche apportate rispetto alla versione del 1999:

1. è stata inserita in classe acustica III l'area relativa agli impianti sportivi in progetto in località Ca' Morosini precedentemente inserita in classe acustica I;
2. è stata inserita in classe III l'area delle dune fossili posta nelle vicinanze dello svincolo tra la SP 65 e la SS 309 precedentemente inserita in classe acustica I, per evitare un'eccessiva frammentazione del territorio;
3. è stata inserita in classe IV l'area localizzata a Nord della frazione Volto, precedentemente inserita in classe acustica V e compresa tra la SS 309, via Maestro Crivellari e la ferrovia;
4. le aree in località Volto limitrofe a Via Borgata Volto e alla SS 309 sono state inserite in classe III, in quanto in occasione del sopralluogo è stata verificata la presenza di varie attività commerciali e/o produttive;
5. è stata ampliata l'area inserita in classe V ad Est della SS309 tra il capoluogo e la frazione Volto, in quanto inserita nel PRG come area produttiva, anche se attualmente la destinazione d'uso risulta essere agricola;
6. è stata inserita in classe III l'area tra la classe produttiva a Nord del capoluogo e le aree di tipo C inserite in classe II;
7. sono state inserite in classe II il cimitero del capoluogo, per uniformare l'area con le aree limitrofe;
8. è stata inserita in classe III l'area relative alle dune fossili localizzata a Sud del capoluogo;
9. è stata inserita in classe III parte dell'area compresa tra la SS 309 e la SP 45 a causa della presenza di diverse attività;
10. è stata modificata la classificazione della località Villaggio Norde Polesine, inserendo in classe acustica III il campo sportivo e l'area adibita a parcheggio;
11. è stata inserita in classe acustica IV l'area portuale localizzata a Sud dell'isola di Albarella, ed inserita in classe III l'area adibita a rimessaggio a Sud dell'area portuale;
12. sono state inserite le fasce di pertinenza acustica ferroviaria identificate secondo il DPR n. 459 del 18/11/98;
13. sono state inserite le fasce di pertinenza acustica stradale identificate secondo il DPR n.142 del 30/03/04;
14. sono state inserite varie fasce cuscinetto di classe acustica intermedia per evitare l'accostamento di zone con differenze di limite assoluto di rumore superiori a 5 dBA, come raccomandato dalla Legge Quadro;

4.2 Identificazione delle varie aree

Di seguito è riportata la classificazione delle varie aree del territorio comunale con evidenziate le nuove zone previste dall'aggiornamento del piano

4.2.1 Classe I

Sono state inserite in classe I:

- 1) la parte meridionale della penisola a Rosolina Mare in quanto occupata da pineta non regolamentata e dall'orto botanico, ad esclusione di Porto Caleri;
- 2) l'arenile di Rosolina Mare;
- 3) la pineta compresa tra il Villaggio Rosapineta Sud e il lato Est di Via Boccavecchia;
- 4) le Valli ad Ovest di Via Boccavecchia;
- 5) la pineta a Nord dell'abitato di Rosolina Mare fino all'Adige a Ovest della fascia costiera occupata dal Villaggio Rosapineta Nord;
- 6) tutta l'area delle Valli che rientrano nel territorio comunale;
- 7) le scuole elementari e materna localizzate su Via Aldo Moro a Volto.

4.2.2 Classe II

Sono state inserite in classe II:

- 1) L'abitato della frazione Rosolina Mare, compresi i campeggi, ad esclusione delle aree limitrofe a Via dei Pini, Piazzale Europa e delle aree limitrofe a Piazza San Giorgio più a sud;
- 2) L'isola di Albarella, ad esclusione dell'area destinata a porto localizzata a Sud;
- 3) La località Ca' Morosini;
- 4) La frazione Volto, ad esclusione di alcune aree limitrofe alla SS 309 e a Via Borgata Volto;
- 5) Parte del centro abitato del capoluogo ad esclusione delle aree più vicina alle principali strade (SS 309, SP 45 e Viale Marconi);
- 6) Parte dell'abitato della frazione Norge Polesine;
- 7) Varie fasce "cuscinetto" tra le zone inserite in classe III e le aree limitrofe inserite in classe I, per evitare l'accostamento di zone con differenze di limite assoluto di rumore superiori a 5 dBA, come raccomandato dalla Legge Quadro.

4.2.3 Classe III

Sono state inserite in classe III:

- 1) Le aree dell'abitato frazione Rosolina Mare limitrofe a Via dei Pini, Piazzale Europa e delle aree limitrofe a Piazza San Giorgio più a sud;
- 2) Le aree della frazione Volto localizzate lungo Via Borgata Volto e lungo la SS 309;
- 3) Le aree del capoluogo localizzate lungo la SS 309 e lungo Viale Marconi;
- 4) L'area del capoluogo localizzata tra la Ferrovia e Via Zanini;
- 5) L'area del capoluogo localizzata a Nord della SP 45;

- 6) L'area della frazione Norge Polesine relativa al campo sportivo, all'Arena e al parcheggio limitrofo;
- 7) L'area per ricovero pescherecci localizzata a sud dell'Isola di Albarella;
- 8) Tutte le aree agricole;
- 9) Varie fasce "cuscinetto" tra le zone inserite in classe IV e le aree limitrofe inserite in classe II, per evitare l'accostamento di zone con differenze di limite assoluto di rumore superiori a 5 dBA, come raccomandato dalla Legge Quadro.

4.2.4 Classe IV

Sono state inserite in classe IV:

- 1) Le aree portuali localizzate ad Ovest di Rosolina Mare, Porto Caleri, a sud dell'isola di Albarella;
- 2) L'area produttiva localizzata a Sud del territorio comunale;
- 3) Le aree destinate ad attività agroalimentari localizzate a Nord della frazione Volto;
- 4) L'area a Sud-Ovest del capoluogo compresa tra via Po di Brondolo, la ferrovia e l'area boschiva di dune fossili;
- 5) L'area produttiva ad Est della SS 309 vicino all'incrocio con la SP45;
- 6) una fascia cuscinetto localizzata a ridosso della zona artigianale localizzata ad Est della SS 309 tra il capoluogo e la frazione Volto per evitare l'accostamento di zone con differenze di limite assoluto di rumore superiori a 5 dBA, come raccomandato dalla Legge Quadro.

4.2.5 Classe V

Sono state inserite in classe V le zone artigianali e industriali identificate nel P.R.G. ad Est della SS 309 tra il capoluogo e la frazione Volto;

4.2.6 Classe VI

Non sono state individuate zone con le caratteristiche proprie della classe VI.

4.3 Fasce di rispetto stradali

Conformemente a quanto previsto dal citato DPR 142/2004 sono state previste le fasce di pertinenza stradale di ampiezza pari a 100+50 metri in corrispondenza della SS 309 "Romea" e delle Sp n. 45 e S.P. n. 65, in quanto strade di tipo C.

Per le altre strade caratterizzate da un volume di traffico abbastanza sostenuto, indicate in seguito, sono stati considerati i limiti propri della classe IV e quindi pari a 65 dBA nel periodo di riferimento diurno e pari a 55 dBA nel periodo di riferimento notturno:

- nel capoluogo Viale del Popolo, Viale Marconi e Via Po di Brondolo;
- nella frazione Volto Via Borgata Volto e via Bassafonda.

Per tutte le altre strade, caratterizzate da un volume di traffico locale, è stata considerata una fascia di pertinenza di 30 metri per lato con i limiti propri della classe III e quindi pari a 60 dBA nel periodo di

riferimento diurno e pari a 50 dBA nel periodo di riferimento notturno.

Per chiarezza grafica delle cartografie non sono state indicate le fasce di pertinenza stradale di ampiezza pari a 30 metri sia con i limiti della classe III che IV.

4.4 Fasce di transizione

Al fine di rispettare la condizione imposta dalla L. 447/95, che non ammette la presenza dei salti di classe, in corrispondenza dei confini tra le aree di classe V^a e III^a, tra le aree di classe IV^a e II^a e tra le aree di classe III^a e I^a sono state inserite delle fasce “cuscinetto” di larghezza pari a 25 metri; a tali zone sono stati assegnati i limiti acustici della classe intermedia (classe IV^a III^a o II^a).

4.5 Aree da destinarsi a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo

Come previsto dalla normativa vigente, sono state identificate a tale uso le seguenti aree:

- 1) Loc. Rosolina Mare – l’area nelle vicinanze di Piazzale Europa, del Centro Congressi e della zona destinata ai gonfiabili;
- 2) Loc. Rosolina Mare – l’area di Piazza San Giorgio;
- 3) Loc. Rosolina Mare – l’area relativa al Parcheggio dei bagni “Dal Moro”;
- 4) Loc. Volto – l’area nelle vicinanze del campo sportivo;
- 5) Capoluogo – l’area di Piazza Don Sambo in fianco al Palazzetto dello Sport vicino alla Chiesa;
- 6) Capoluogo – l’area relativa a Piazza Martiri della Libertà di fronte al Municipio;
- 7) Loc. Norge Polesine – l’area relativa all’Arena.

4.6 Coordinamento con i comuni limitrofi

Non sono state rilevate incongruenze con i Comuni limitrofi.

4.7 Confronto fra la zonizzazione e i rilievi fonometrici

Nel Comune di Rosolina sono state effettuate 4 misure fonometriche in data 31 ottobre 2012 di durata compresa tra 30 e 60 minuti in 4 diverse postazioni ed in orario diurno in posizioni limitrofe a quelle effettuate nel 2001. È da ricordare comunque che tali rilevazioni non possono assumere un significato assoluto, in quanto limitate ad intervalli temporali di durata limitata: come già descritto in precedenza, i risultati ottenuti possiedono una accuratezza che decresce all’aumentare della variabilità dei fenomeni acustici interessati, per cui risultati più certi possono essere ottenuti solo con misure di durata superiore a 60 minuti oppure campionando gli stessi punti con varie misure ripetute in date e orari diversi.

La strumentazione utilizzata per le misure fonometriche risulta essere la seguente:

Fonometro integratore di precisione in classe 1

Marca:	Delta Ohm
Modello:	HD 2110
N° di serie:	06080430765
Data di calibrazione:	22.06.2012
Centro di taratura che ha rilasciato il certificato :	Spectra srl

Numero certificato 333/12

Calibratore acustico

Marca: Pulsar
 Modello: 105
 N° di serie: 57372
 Data di calibrazione: 21.07.2012
 Centro di taratura che ha rilasciato il certificato : Spectra srl
 Numero certificato 334/12

La tabella seguente riassume i livelli sonori misurati e li confronta con il Piano di classificazione acustica.

N. misura	Data	Ora misura	Ubicazione	Limite di zona (dBA)	L _{eq} dBA
1	31/10/12	9.39	S.S. Romea c/o Parcheggio Cassa di Risparmio del Veneto	70*	68,3
2	31/10/12	11.44	Scuola media di Via Zanini	60*	58,9
3	31/10/12	12.20	Via Po di Brondolo, 46	65*	64,0
4	31/10/12	11.10	Piazza Martiri della Libertà, 24	65*	64,1

Nota: * limite della fascia di pertinenza stradale.

I livelli sonori misurati risultano essere tutti inferiori ai limiti imposti per le strade nel periodo di riferimento diurno.

La tabella seguente riporta i risultati dei rilievi fonometrici effettuati nell'anno 2001 in posizioni limitrofe a quelle della campagna di misure 2012.

N. misura	Data	Ora misura	Ubicazione	L _{eq} dBA
1	31/01/01	09.00	S.S. Romea c/o Stazione Carabinieri	72,8
2	02/02/01	08.30	Scuola media di Via Zanini	58,5
3	08/02/01	08.00	Via Po di Brondolo, 46	63,9
4	16/02/01	08.30	Piazza Martiri della Libertà, 24	68,7

Sostanzialmente i livelli sonori risultano essere compatibili con quanto rilevato nel 2001, le differenze maggiori risultano essere in corrispondenza delle misure n 1 e 4. Per la misura 1 la differenza probabilmente è dovuta alla differenza della postazione di misura, più lontano dalla SS 309; mentre per la misura 4 la differenza può essere dovuta dalla durata della misura, infatti come riportato in precedenza le differenze rilevate su un intervallo di tempo breve risultano essere molto influenzate dalla presenza di fenomeni variabili (traffico stradale nel caso specifico).

5 GLOSSARIO

Si riporta di seguito il significato di alcuni termini riportati nell'allegato B2 del DGR 21/09/1993 n° 4313.

Zone territoriali omogenee A, B, C, D, E, F: sono le zone territoriali omogenee con le quali il PRG suddivide il territorio, in conformità a quanto previsto dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765 e stabilito dall'art. 2 del dm LL.PP. 2 agosto 1968, n. 1444 e della Lr 27 giugno 1985, n. 61.

Complessi scolastici: solo ed esclusivamente ai fini dell'applicazione dei presenti criteri, sono da intendersi come l'insieme degli edifici adibiti allo svolgimento dell'attività scolastica e la relativa area di pertinenza.

Ambiti funzionali significativi: tale dizione, nel contesto generale dalla frase, sta ad indicare che la zonizzazione di cui al D.P.C.M. 1-3-1991 deve realizzarsi per parti di territorio (urbane e non) di dimensioni tali da evitare, nei limiti del possibile e nel rispetto del prescrizioni dei "criteri regionali", una suddivisione del territorio "a macchia di leopardo". A tal fine la differente classificazione di parti di territori comunale deve essere attuata in relazione al reale uso del territorio e in relazione alle attività che esso ospita: a esempio, le aree agricole, le aree industriali, le aree di centro città, ecc.

Caratteristiche territoriali: il riferimento alle caratteristiche territoriali sta a significare che la zonizzazione non deve essere realizzata sulla base delle previsioni di PRG bensì sulla base della situazione in essere del territorio.

Centri rurali: per centri rurali si intendono quei nuclei rurali in cui, oltre alla residenza rurale, si riscontra la presenza di servizi della residenza e servizi dell'attività agricola. Ad esempio, quando nel nucleo residenziale si localizzano attività artigianali, commerciali, di servizio e sociali. E' inoltre possibile riscontrare un centro rurale in presenza di un "gruppo di case" che, per la consistenza numerica e la lontananza rispetto al più vicino paese, richiedono un minimo di servizi alla residenza. Infine, a conferire la qualifica di "centro rurale" contribuisce il carattere di centralità che un nucleo insediativo presenta rispetto al territorio considerato, cosicché le strutture di cui esso è dotato sono anche in funzione degli insediamenti circostanti. In linea di massima, nei comuni dotati di PRG redatto anche ai sensi della l.r. n. 24/1985, i centri rurali corrispondono alle zone E4 di cui all'art. 11 della legge stessa.

Nuclei di antica origine: sono le contrade, le borgate, le corti, i colmelli e altre aggregazioni edilizie rurali di antica origine che hanno mantenuto nel tempo il carattere di insediamento rurale così come descritte all'art. 10 della L.R. n. 24/1985.

Beni paesaggistici e ambientali vincolati con specifico decreto ai sensi della legge 24-6-1939, n. 1497: comprendono il complesso dei beni e dei luoghi inseriti negli elenchi redatti ai sensi della legge n. 1497/1939, “Protezione delle bellezze naturali”. I beni e i luoghi di cui sopra sono costituiti da:

- 1) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
- 2) le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose di interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza;
- 3) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico soggetto avente valore estetico e tradizionale;
- 4) le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e inoltre quei punti di vista o di belvedere accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.